ART. XII.6 - SALVAGUARDIA E POTENZIAMENTO DEL VERDE E DELLE ALBERATURE

1 Il Piano Regolatore Generale, individua la necessità di redigere un studio specialistico del verde, sia all'interno dei perimetri urbani e delle aree definite o periurbane . Lo studio conterrà un censimento delle specie vegetali di pregio esistenti sia in aree pubbliche che private e ne stabilirà i criteri di manutenzione e di salvaguardia. Tale studio conterrà anche il censimento di tutte le specie di rilevanza paesaggistica esistenti nel territorio comunale e ne stabilirà le norme di tutela e di cura.
Tale studio dovrà essere redatto dall' Amministrazione Comunale entro un anno dalla adozione del presente strumento urbanistico.
Fino alla redazione dello studio delle specie vegetali del paesaggio, negli interventi di sistemazione esterna e nei progetti di rilevanza paesaggistica, per la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive, si dovranno utilizzare esclusivamente specie autoctone, prevedendo, laddove possibile, interventi di restauro paesaggistico e l'eventuale progressiva sostituzione della vegetazione alloctona.
Nell'attuazione del P.R.G., specie per quanto si riferisce alle aree F e G, pubbliche e di uso pubblico, dovrà essere prioritariamente salvaguardata la esistente dotazione di alberature e sistemazioni a verde.

2 Nei piani e nei progetti relativi alla realizzazione dei servizi di quartiere e delle attrezzature urbano-territoriali dovrà essere prevista la piantumazione di alberi e cespugli, di essenze compatibili con l'ambiente locale e con le caratteristiche climatiche e pedologiche; le alberature esistenti saranno rilevate ed il loro abbattimento sarà ammesso esclusivamente nei casi di assoluta necessità.

3 Analoghi criteri dovranno essere seguiti negli interventi da realizzare nelle zone a prevalente destinazione residenziale e produttiva e per servizi privati. In particolare, nel caso in cui le zone artigianali ed industriali di nuovo impianto siano finitime a zone residenziali, esistenti o di nuovo impianto, dovranno essere realizzate fasce alberate di isolamento, di profondità non inferiore ai 6 metri.

4 Le distanze delle alberature dai confini di proprietà sono regolate dall'art.892 del Codice Civile.

5 In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) non possono essere utilizzare aree già alberate per deposito di materiali di qualsiasi genere, per parcheggi, nonché per l'impianto di attrezzature di cantiere e tecnologiche in genere, per stazioni di servizio e per qualsiasi altra attività che sia in contrasto con il decoro dell'ambiente e con la conservazione delle piante esistenti;

b) qualsiasi tipo di riassetto delle zone alberate e l'abbattimento di alberi, nel caso in cui si rendesse inevitabile per motivi riconosciuti validi, dovranno preventivamente essere autorizzati dal Sindaco;

c) in tutti i progetti presentati le piante legnose (alberi ed arbusti) esistenti dovranno essere rigorosamente rilevate ed indicate su apposita planimetria corredata da documentazione fotografica.
I progetti dovranno rispettare le alberature esistenti avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali. A tale scopo si prescrivono per tutti gli scavi (fondazioni, canalizzazioni ecc.) distanze minime dall'esterno del tronco delle piante esistenti:
- per piante con diametro del tronco da cm. 50 a cm. 100:
- distanza minima m 8,00
- per piante con diametro del tronco da cm. 20 a cm. 50:
- distanza minima m 5,00
- per arbusti e piante con diametro del tronco inferiore a cm.20
- distanza minima m 2,00

Il Sindaco, può ridurre tali distanze minime nei casi di assoluta e documentata necessità, prescrivendo le opportune condizioni a salvaguardia delle alberature;